



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**Ufficio Circondariale Marittimo
di Golfo Aranci**

Tel. 0789.563644 – Fax 0789.563645 – E-mai: ucgolfoaranci@mit.gov.it – Sito internet www.golfoaranci.guardiacostiera.it – Numero blu 1530

ORDINANZA N. 10/2014

TRASPORTO PASSEGGERI NEL PORTO PESCHERECCI DI GOLFO ARANCI

Il Tenente di Vascello sottoscritto, Capo del Circondario e Comandante del Porto di Golfo Aranci;

- VISTO** il "Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del porto di Golfo Aranci" approvato con Ordinanza n°32/2004 in data 01/07/2014;
- VISTO** il D.Lgs. 45/2000 "Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali";
- RITENUTO** di dover integrare la disciplina delle attività portuali di cui al Regolamento sopra menzionato con quella del trasporto passeggeri da e per il Porto Pescherecci di Golfo Aranci.
- VISTI** gli atti d'Ufficio;
- VISTI** gli artt. 16,17,30,62 e 81 del Codice della Navigazione e gli art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione, Parte Marittima.

ORDINA

Art. 1

La presente Ordinanza integra il "Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del porto di Golfo Aranci" approvato con Ordinanza n°32/2004 in data 01/07/2014 e si applica ad ogni tipo di unità che, nell'ambito del porto pescherecci di Golfo Aranci, esercita attività di trasporto passeggeri a qualunque titolo.

Art. 2

L'attività in parola può e deve essere effettuata unicamente da e per un ormeggio debitamente individuato per tale attività.

Art. 3

Le unità che effettuano il servizio di trasporto passeggeri devono risultare dotate dei previsti documenti di sicurezza secondo le vigenti disposizioni di legge e delle previste dotazioni di sicurezza.

Art. 4

Le unità che effettuano trasporto passeggeri devono comunicare via radio alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci l'inizio e la fine di ogni attività, unitamente al numero di passeggeri imbarcati, suddivisi in adulti, bambini ed infanti.

Art. 5

Il responsabile dell'attività è tenuto a fornire, in qualunque momento, su richiesta di questa Autorità Marittima l'elenco dei nominativi dei passeggeri previsti per ogni singolo viaggio.

Art. 6

Le unità devono effettuare ascolto continuo sul Canale 16 VHF, e devono provvedere alle formalità di arrivo e partenza previste.

Art. 7

I contravventori alla presente ordinanza incorrono, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, nell'illecito amministrativo di cui agli artt. 1174 e 1231 del Codice della navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e con l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.golfoaranci.guardiacostiera.it.

Golfo Aranci, 02.05.2014

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Silvia BRINI**
